

Confermati gli importi del diritto annuale per il 2021

La determinazione del tributo deve considerare comunque le maggiorazioni fino al 20% delle singole Camere di Commercio

/ REDAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. [286980](#), pubblicata ieri, ha confermato per il 2021 le misure del **diritto camerale** annuale già dovute negli ultimi anni.

L'[art. 28](#) comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la **riduzione** del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo è pari al **50%** a decorrere dal 2017.

La base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21 aprile 2011](#) (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8 gennaio 2015).

Per il 2021, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2020, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal citato decreto la riduzione del 50%.

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
 - tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2020, da un minimo di 100 euro a un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
- Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
 - società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
 - società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
 - società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100 euro (unità

locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. [19230](#).

Le predette misure del tributo non tengono conto delle **maggiorazioni** fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM [12 marzo 2020](#) (ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al 20%).

Diritto da versare con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850"

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
- con il **modello F24**, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi ([art. 8](#) comma 2 del DM 359/2001). Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del DM 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni ([art. 4](#) comma 1 del DM 21 aprile 2011).